



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR V

Ordinanza n° 18

**Adozione di misure fitosanitarie d'emergenza per la gestione, il contrasto e l'eradicazione di
Xylella fastidiosa (Well et al.) in Basilicata.**

Il Direttore del Servizio fitosanitario centrale

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

VISTO il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;

VISTO il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (Regolamento sui controlli ufficiali);

VISTO il regolamento delegato (UE) 2019/1702 della Commissione del 1° agosto 2019 che integra il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo l'elenco degli organismi nocivi prioritari;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 del 28 novembre 2019 che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR V

regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione, del 14 agosto 2020 e ss.mm.ii, relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa* (Wells et al.);

VISTO il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, recante "Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625" ed in particolare l'articolo 3, comma 1, che definisce le attività di protezione delle piante quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, nonché alla gestione delle emergenze fitosanitarie relative al contrasto degli organismi nocivi delle piante;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/690 della Commissione, del 28 aprile 2021 che istituisce il programma relativo al mercato interno, alla competitività delle imprese, tra cui le piccole e medie imprese, al settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi e alle statistiche europee (programma per il mercato unico) e che abroga i regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014 e (UE) n. 652/2014 (regolamento finanziario);

VISTO in particolare l'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, che dispone che all'attuazione degli atti approvati dal Comitato fitosanitario nazionale, si provvede mediante ordinanze del direttore del Servizio fitosanitario centrale, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;

VISTO l'art. 27 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, che dispone l'effettuazione, da parte dei Servizi fitosanitari regionali, di indagini volte a verificare la presenza di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione europea, di organismi nocivi considerati provvisoriamente come organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione europea, di organismi nocivi prioritari, in applicazione degli articoli 22 e 24 del regolamento (UE) 2016/2031, nonché di altri organismi nocivi delle piante, sulla base di un Programma nazionale di indagine degli organismi nocivi delle piante;

VISTO l'articolo 31, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, che dispone, tra le altre cose, in caso di emergenza fitosanitaria, l'adozione immediatamente, da parte del Servizio fitosanitario competente per territorio, di misure fitosanitarie urgenti e necessarie ad eliminare il rischio di diffusione dell'organismo nocivo dalla zona interessata nonché l'elaborazione del Piano d'azione ai fini dell'eradicazione o del contenimento dell'organismo nocivo e la sua trasmissione al Comitato fitosanitario nazionale per la sua approvazione;

VISTA l'Ordinanza del Servizio fitosanitario nazionale n. 3 del 26 maggio 2023, recante la "Definizione delle aree indenni dall'organismo nocivo *Xylella fastidiosa* nel territorio della Repubblica italiana", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio 2023;

MASAF - DISR V - Prot. Uscita N.0526475 del 01/10/2026



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR V

VISTA la scheda di sorveglianza fitosanitaria per *Xylella fastidiosa* dell'EFSA e il Documento Tecnico Ufficiale n. 39 del Servizio fitosanitario nazionale, adottato in data 13 luglio 2023, recante "Scheda tecnica per indagini sull'organismo nocivo *Xylella fastidiosa*";

VISTO il D.P.C.M. 16 ottobre 2023, n. 178, inerente "Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.285 del 6 dicembre 2023;

VISTO il Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2024, al n. 288, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1706 della Commissione del 7 settembre 2023 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 per quanto riguarda gli elenchi delle piante notoriamente sensibili alla *Xylella fastidiosa*;

VISTO il decreto direttoriale prot. n. 0193251 del 30 aprile 2024, con il quale è stato conferito al dr. Bruno Caio Faraglia, dirigente di seconda fascia, l'incarico di Direttore dell'Ufficio dirigenziale non generale DISR V — Servizio fitosanitario centrale, produzioni vegetali della Direzione generale dello sviluppo rurale del Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2507 della Commissione, del 26 settembre 2024, che modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa* (Wells et al.) e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1770 per quanto riguarda l'elenco delle specie di piante non esentate dall'obbligo di inserire il codice di tracciabilità nei passaporti delle piante;

VISTA la nota tecnica del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, protocollo MASAF n.92727 del 27 febbraio 2025 concernente la procedura per le ispezioni ufficiali, campionamento e analisi nei vivaai ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (UE) 2020/1201 e ss.mm.ii. relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa*;

VISTA la Direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste prot. n. 33234 del 23 gennaio 2026, registrata alla Corte dei conti in data 13 febbraio 2026, al n. 170, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2026;

VISTA la Direttiva Dipartimentale del 20 febbraio 2026, n. 85510 registrata all'UCB in data 26 febbraio 2026 n.133, con la quale, per l'attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Ministro nella direttiva generale, rientranti nella competenza del Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale, sono stati attribuiti ai titolari delle direzioni generali gli obiettivi operativi e quantificate le relative risorse finanziarie;



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR V

VISTA la Direttiva Direttoriale prot. n. 95646 del 26 febbraio 2026 registrata all'UCB in data 4 marzo 2026 n. 155, i con la quale sono stati attribuiti gli obiettivi ai Dirigenti e le risorse finanziarie e umane per la loro realizzazione per l'anno 2026;

VISTO il decreto del Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste 16 luglio 2026, n. 348260, recante l'aggiornamento del Piano di emergenza per l'organismo nocivo prioritario *Xylella fastidiosa*, alla luce delle recenti modifiche apportate al regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201;

VISTO il Programma nazionale di indagine degli organismi nocivi delle piante di cui all'articolo 27 del decreto legislativo n. 19/2021;

VISTA la comunicazione del 15 settembre 2026 con la quale il Servizio fitosanitario della Regione Basilicata ha trasmesso il Piano d'azione per l'eradicazione del focolaio di *Xylella fastidiosa* (Well et al.) in Basilicata, ai fini della sua approvazione da parte del Comitato fitosanitario nazionale;

CONSIDERATO il Piano d'azione elaborato dal Servizio fitosanitario della Regione Basilicata in considerazione delle misure fitosanitarie tempestivamente adottate, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, del D.lgs. 19/2021, e volti a mitigare il rischio di diffusione dell'organismo nocivo in questione;

RITENUTO necessario definire misure fitosanitarie di emergenza al fine di contrastare l'organismo nocivo *Xylella fastidiosa* (Well et al.), nel territorio della Regione Basilicata;

PRESO ATTO delle misure fitosanitarie finalizzate al contrasto dell'organismo nocivo *Xylella fastidiosa* (Well et al.), nel territorio della Regione Basilicata, contenute nel Piano d'azione elaborato dal Servizio fitosanitario competente, approvato dal Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, nella seduta del 23-24 settembre 2026;

RITENUTO necessario approvare il Piano d'azione elaborato dal Servizio fitosanitario della Regione Basilicata ai fini dell'attuazione delle misure fitosanitarie d'emergenza per la gestione, il contrasto e l'eradicazione dell'organismo nocivo di *Xylella fastidiosa* (Well et al.), approvate dal Comitato fitosanitario nazionale;

DISPONE

Articolo 1

(Finalità)

1. Con la presente ordinanza è approvato il “Piano d'azione per l'eradicazione del focolaio di *Xylella fastidiosa* (Well et al.) in Basilicata” di cui all'Allegato I, parte integrante del presente atto, finalizzato all'attuazione delle misure fitosanitarie d'emergenza per la gestione, il contrasto e l'eradicazione di *Xylella fastidiosa* (Well et al.) nel territorio della Regione Basilicata”.



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR V

La presente ordinanza produce effetti dalla data di adozione, è trasmessa ai competenti organi di controllo per la registrazione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

IL DIRETTORE DEL
SERVIZIO FITOSANITARIO CENTRALE
Bruno Caio Faraglia



BRUNO
CAIO
FARAGLIA
MASAF
01.10.2026
11:42:14
GMT+02:00

MASAF - DISR V - Prot. Uscita N.0526475 del 01/10/2026

Piano di azione per l'eradicazione del focolaio *Xylella fastidiosa* (Well et al.) in Basilicata

Sommario

PREMESSA.....	2
2. CONTESTO NORMATIVO	2
2.1 Normativa UE	2
2.2 Normativa nazionale.....	3
2.3 Documenti tecnici ufficiali	3
3. OBIETTIVI DEL PIANO	3
4. INDAGINI SULL'ORIGINE DEL FOCOLAIO XYLELLA FASTIDIOSA	4
5. DELIMITAZIONE AREE	4
5.1 Delimitazione zona infetta e zona cuscinetto per <i>Xylella fastidiosa</i>	7
6. MISURE UFFICIALI DI ERADICAZIONE	9
6.1 Distruzione delle piante infette.	9
6.2 Misure contro i vettori.....	10
6.3 Sorveglianza annuale dell'area delimitata	10
6.4 Movimentazione della legna.....	11
7. NOTIFICHE	12
7.1 Notifica Ufficiale alla Commissione Europea e agli Stati Membri dell'Unione	12
7.2 Procedura di notifica ai proprietari	12
8. LABORATORI DI RIFERIMENTO DEL SFR BASILICATA.....	13
9. RISORSE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO.....	13
10. PIANO DI COMUNICAZIONE.....	14

PREMESSA

Il presente Piano d'Azione è redatto ai sensi dell'articolo 27 del Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016, del Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione del 14 agosto 2020 e successive modificazioni e integrazioni, d.lgs. 2 febbraio 2021 n. 19, nonché del Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste 16 luglio 2026, n. 348260, recante "Adozione del Piano di emergenza nazionale per *Xylella fastidiosa*".

Nel mese di settembre 2026 è stato ufficialmente confermato il ritrovamento del batterio *Xylella fastidiosa* sottospecie *multiplex* ST26 su una pianta di mandorlo (*Prunus dulcis*) ubicata nel Comune di Matera, località "Ciccolocane".

L'organismo nocivo è stato rinvenuto a seguito dei controlli eseguiti nell'ambito dell'attività di monitoraggio ufficiale previste dal Piano Nazionale di Indagine (PNI) da parte degli ispettori e agenti fitosanitari dell'Ufficio Fitosanitario della Regione Basilicata.

La presenza del batterio *Xylella fastidiosa* sottospecie *multiplex* ST26 è stata confermata dalle analisi di primo livello effettuate dal laboratorio ufficiale dell'Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura – Centro Ricerche Metapontum Agrobios (ALSIA-CRMA) e dalle successive analisi di secondo livello eseguite dal Laboratorio Nazionale di Riferimento CREA Difesa e Certificazione di Roma.

Con Determinazione Dirigenziale n. 14BC.2026/D.00819 del 9 settembre 2026 è stata definita l'area delimitata costituita dalla zona infetta e dalla relativa zona cuscinetto ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 e dell'articolo 6, comma 3, lettera g), del D.lgs. 2 febbraio 2021 n. 19.

2. CONTESTO NORMATIVO

2.1 Normativa UE

Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio.

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione del 28 novembre 2019 e successive modificazioni e integrazioni, che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del Regolamento (UE) 2016/2031.

Regolamento delegato (UE) 2019/1702 della Commissione del 1° agosto 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo l'elenco degli organismi nocivi prioritari, tra i quali la *Xylella fastidiosa*.

Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della normativa in materia di alimenti e mangimi, salute e benessere animale, sanità delle piante e prodotti fitosanitari.

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione del 14 agosto 2020 e successive modificazioni e integrazioni relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di *Xylella fastidiosa* (Wells et al.).

2.2 Normativa nazionale

Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, recante "Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/2031 e del Regolamento (UE) 2017/625", e successive modificazioni e integrazioni.

Ordinanza del Servizio Fitosanitario Nazionale n. 3 del 26 maggio 2023 recante la definizione delle aree indenni da *Xylella fastidiosa* nel territorio della Repubblica italiana.

Nota tecnica del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste prot. n. 92727 del 27 febbraio 2025 concernente la procedura per le ispezioni ufficiali, il campionamento e le analisi nei vivai ai sensi dell'articolo 25 del Regolamento (UE) 2020/1201.

Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste 16 luglio 2026, n. 348260, recante "Adozione del Piano di emergenza nazionale per *Xylella fastidiosa*", pubblicato il 06.08.2026.

2.3 Documenti tecnici ufficiali

Documento tecnico ufficiale n.39 – Scheda tecnica di indagine recante la “Scheda tecnica per indagini sull’organismo nocivo: *Xylella fastidiosa*”.

3. OBIETTIVI DEL PIANO

Il presente Piano d’Azione, predisposto ai sensi dell’articolo 31 del D.lgs. n. 19/2021, individua le misure urgenti per l’eradicazione di *Xylella fastidiosa* sottospecie *multiplex* ST26 e per la prevenzione della sua diffusione nel territorio della Regione Basilicata, nel territorio nazionale e nell’Unione europea.

L’obiettivo prioritario del Piano è l’eradicazione dell’organismo nocivo, a tutela del patrimonio agricolo, ambientale, paesaggistico ed economico regionale e delle produzioni suscettibili all’infezione da *Xylella fastidiosa* sottospecie *multiplex*, con particolare riferimento alle specie ospiti presenti nel territorio lucano.

Nello specifico, la Regione Basilicata si prefigge di:

- a) delimitare tempestivamente le aree interessate dal focolaio, mediante l’individuazione della zona infetta e della zona cuscinetto, ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201;
- b) eradicare l’organismo nocivo, attraverso l’attuazione immediata delle misure fitosanitarie previste dalla normativa unionale e nazionale vigente, al fine di tutelare le aree regionali indenni e impedire la diffusione del batterio nel territorio dell’Unione europea;
- c) notificare i provvedimenti fitosanitari ai soggetti interessati, garantendo la tempestiva comunicazione delle prescrizioni mediante PEC e raccomandata A/R;
- d) monitorare e mappare le aree delimitate e le aree indenni, mediante indagini ufficiali finalizzate a definire il quadro epidemiologico di *Xylella fastidiosa* sottospecie *multiplex* (ST)26;
- e) sorvegliare costantemente il territorio regionale, con particolare attenzione alle specie ospiti presenti nelle aree a maggior rischio fitosanitario;

- f) monitorare le popolazioni degli insetti vettori, al fine di acquisire informazioni sulla loro presenza, distribuzione, densità e dinamica stagionale;
- g) contenere e controllare i vettori dell'organismo nocivo, attraverso idonee pratiche agronomiche, interventi meccanici e trattamenti fitosanitari mirati, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- h) effettuare controlli ufficiali presso vivaia, operatori professionali e siti produttivi, al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni fitosanitarie e delle condizioni per la movimentazione delle piante specificate;
- i) garantire la tempestiva comunicazione alle istituzioni nazionali ed europee, attraverso i sistemi ufficiali di notifica previsti dalla normativa fitosanitaria;
- j) informare e sensibilizzare operatori professionali, enti pubblici, tecnici e cittadini, promuovendo la collaborazione attiva nelle attività di sorveglianza e gestione dell'emergenza fitosanitaria;
- k) aggiornare periodicamente il Piano d'Azione e le aree delimitate, sulla base degli esiti delle attività di monitoraggio, delle nuove conoscenze scientifiche e dell'evoluzione della situazione epidemiologica.

4. INDAGINI SULL'ORIGINE DEL FOCOLAIO *XYLELLA FASTIDIOSA*

In relazione alla possibile origine del focolaio, si evidenzia che il rinvenimento di *Xylella fastidiosa* sottospecie *multiplex* è avvenuto in un'area posta in prossimità del confine regionale e già ricompresa nella zona cuscinetto istituita dalla Regione Puglia con DD 00106 del 16.06.2025 per la medesima sottospecie. Inoltre, il profilo genetico del ceppo identificato, appartenente alla sequenza tipo (ST)26, risulta coincidente con quello segnalato nei focolai pugliesi.

La pianta ospite risultata infetta è costituita da un esemplare di mandorlo presente da lungo tempo nell'area e non risultano elementi che facciano ipotizzare una recente introduzione del patogeno attraverso la movimentazione di materiale vegetale.

Pertanto, pur in assenza di evidenze scientifiche che consentano di attribuire con certezza l'origine dell'infezione, la localizzazione del focolaio, la continuità territoriale con le aree delimitate della Regione Puglia e l'identità del profilo genetico rilevato costituiscono elementi compatibili con l'ipotesi di una diffusione naturale dell'organismo nocivo, verosimilmente mediata dagli insetti vettori.

5. DELIMITAZIONE AREE

L'area delimitata, costituita dalla zona infetta e dalla zona cuscinetto, è istituita ai sensi dell'art. 4 del Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione, dell'art. 18 del Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio e dell'art. 31, comma 3, del D.Lgs. n. 19/2021.

A seguito della conferma del ritrovamento del batterio *Xylella fastidiosa* sottospecie *multiplex* (ST)26, in data 03 settembre 2026, il SFR ha proceduto a definire l'area delimitata con DD 819 del 09809/2026 e inviare al CFN per il parere (art. 6 comma 3, lett. g).

La delimitazione è costituita da:

- ✓ da una zona infetta: Area circolare avente un raggio di 50 metri, con centro coincidente con la posizione della pianta di *Prunus dulcis* risultata positiva alla presenza di *Xylella fastidiosa* sottospecie *Multiplex* (ST) 26;
- ✓ da una zona cuscinetto: Area di ampiezza radiale pari a 2,5 km oltre la zona infetta;

La presenza dell'organismo nocivo è stata inizialmente comprovata dalle analisi di primo livello per il rilevamento di *Xylella fastidiosa*, effettuate presso il laboratorio ufficiale Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura – Centro Ricerche Metapontum Agrobios (ALSIA-CRMA), con analisi molecolari, mediante metodo e tecnica LAMP - EPPO PM 7/24 rev 5 2023 Appendix 5 / RT-Real time PCR, di cui ai rapporti di prova n. 197 e 198.

Le analisi di secondo livello, effettuate presso il Laboratorio Nazionale di Riferimento CREA Difesa e Certificazione di Roma con Tecnica PCR-RT e Metodo Harper, di cui al rapporto di prova n. 21/26 SL, trasmesso da ALSIA - Area Ricerca, Formazione e Servizi Avanzati in data 03.09.2026 e acquisito al protocollo regionale n. 185259 del 03.09.2026, hanno confermato la positività del campione a *Xylella fastidiosa* sottospecie *Multiplex*.

Successivamente, con nota acquisita al protocollo regionale n. 187478 dell'08.09.2026, il CREA Difesa e Certificazione di Roma ha comunicato l'esito della tipizzazione MLST del campione, identificando il ceppo come *Xylella fastidiosa* sottospecie *multiplex* (ST)26.

L'area delimitata è ubicata nel territorio del Comune di Matera e fa riferimento al punto di rinvenimento individuato dalle coordinate geografiche EPSG:4326 - WGS84: latitudine 40,754346 e longitudine 16,557827. La rappresentazione cartografica dell'area delimitata è riportata nell'elaborato allegato alla Determinazione Dirigenziale n. 14BC.2026/D.00819 del 09.09.2026, che individua il perimetro della zona infetta e della relativa zona cuscinetto.

A seguito della conferma ufficiale del focolaio, il Servizio Fitosanitario della Regione Basilicata ha avviato le attività di valutazione territoriale e del rischio fitosanitario previste dalla normativa unionale e nazionale vigente, finalizzate alla definizione della reale estensione dell'infezione e alla stima del potenziale rischio di diffusione del batterio.

La pianta infetta è situata in un'area coltivata di circa 7 ettari, composta principalmente da ulivi consociati con mandorli e alberi da frutto. L'area interessata è circondata prevalentemente da vaste superfici agricole coltivate a cereali.

Le informazioni e gli elementi attualmente disponibili consentono di ritenere il rischio fitosanitario basso, in considerazione del profilo epidemiologico del genotipo (ST)26, del rinvenimento dell'infezione su una singola pianta di mandorlo e delle caratteristiche dell'area interessata, prevalentemente destinata a colture cerealicole e caratterizzata da una ridotta presenza di piante ospiti potenzialmente suscettibili e per la mancata presenza di vivaisti.

La delimitazione dell'area interessata ha consentito di individuare il perimetro entro il quale saranno attuate le misure fitosanitarie previste dalla normativa unionale e nazionale, volte all'eradicazione del focolaio e al mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza fitosanitaria.

L'area delimitata è soggetta alle attività di monitoraggio e sorveglianza previste dall'articolo 10 del Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 e potrà essere modificata, aggiornata o revocata sulla base degli esiti delle attività ufficiali di indagine e delle disposizioni normative vigenti.

L'eventuale revoca dell'area delimitata potrà essere disposta qualora, in conformità alle disposizioni del Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201, non venga rilevata la presenza dell'organismo nocivo per il periodo previsto dalla normativa vigente e siano soddisfatte tutte le condizioni stabilite per l'eradicazione del focolaio.

Il focolaio di Matera della *Xylella fastidiosa* sottospecie *Multiplex* nei WebGis tematici RSDI Regione Basilicata è accessibile al seguente link: <https://rsdi.regione.basilicata.it/viewGis/?project=0e5578ae-de96-4629-9367-0d3862087a4a>

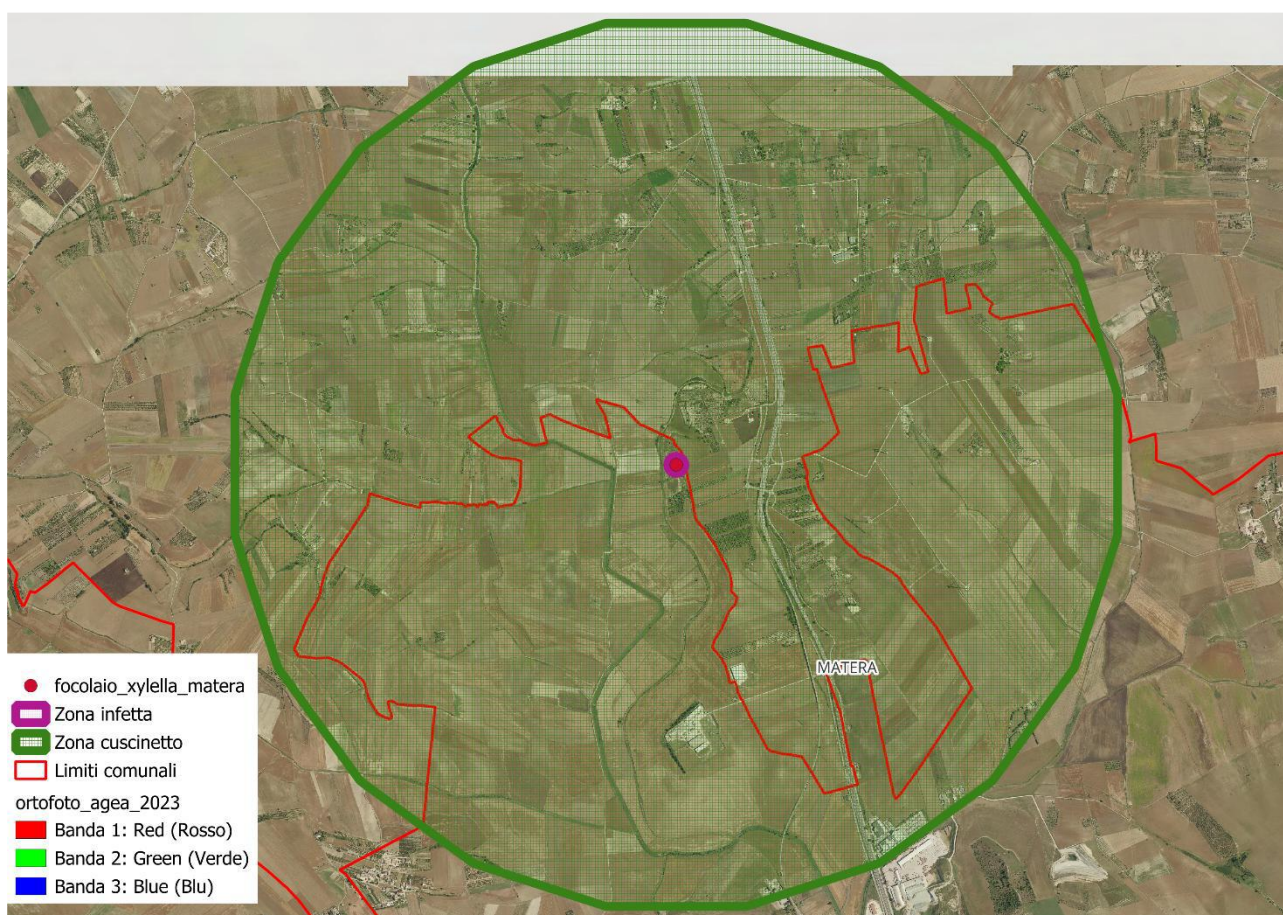
5.1 Delimitazione zona infetta e zona cuscinetto per *Xylella fastidiosa*

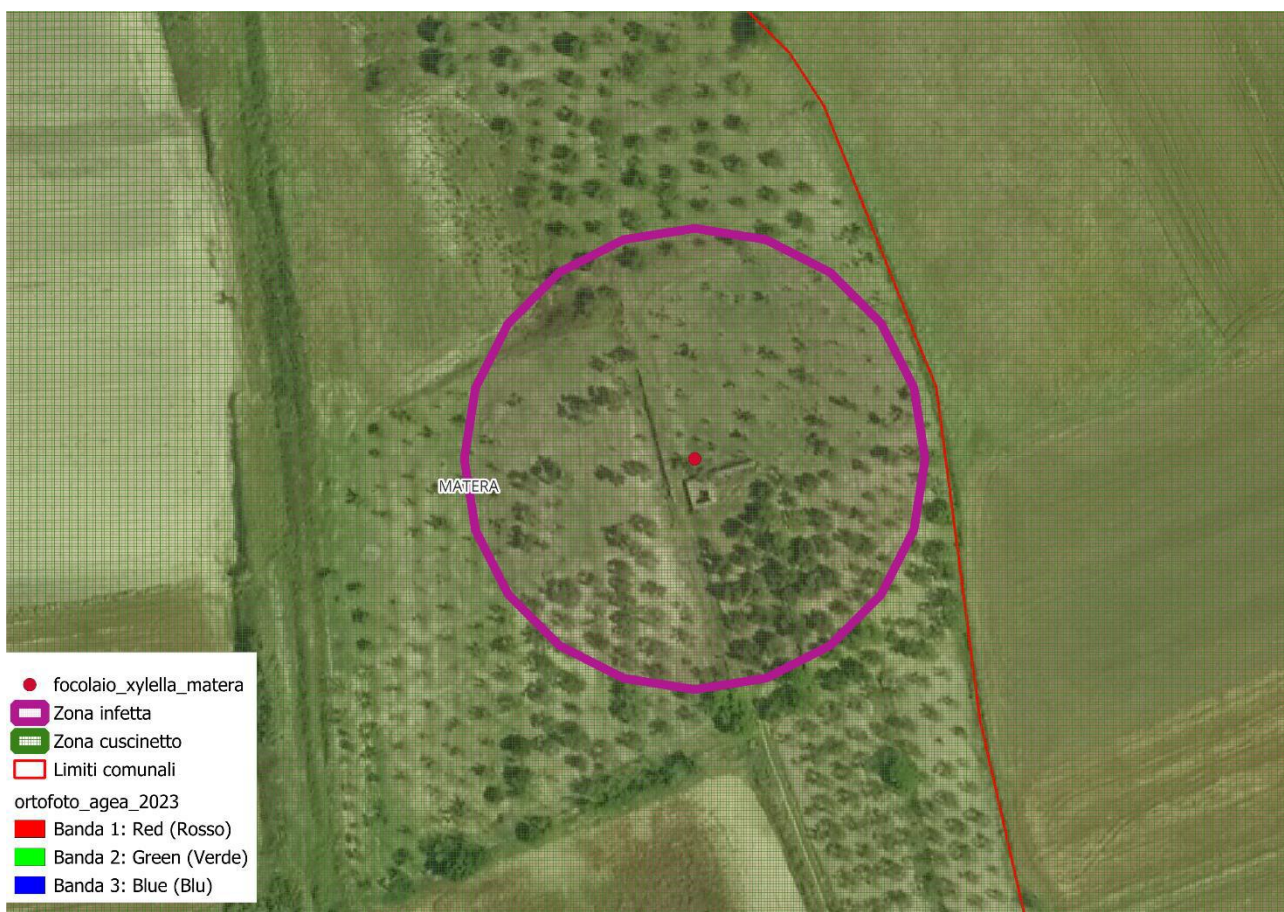
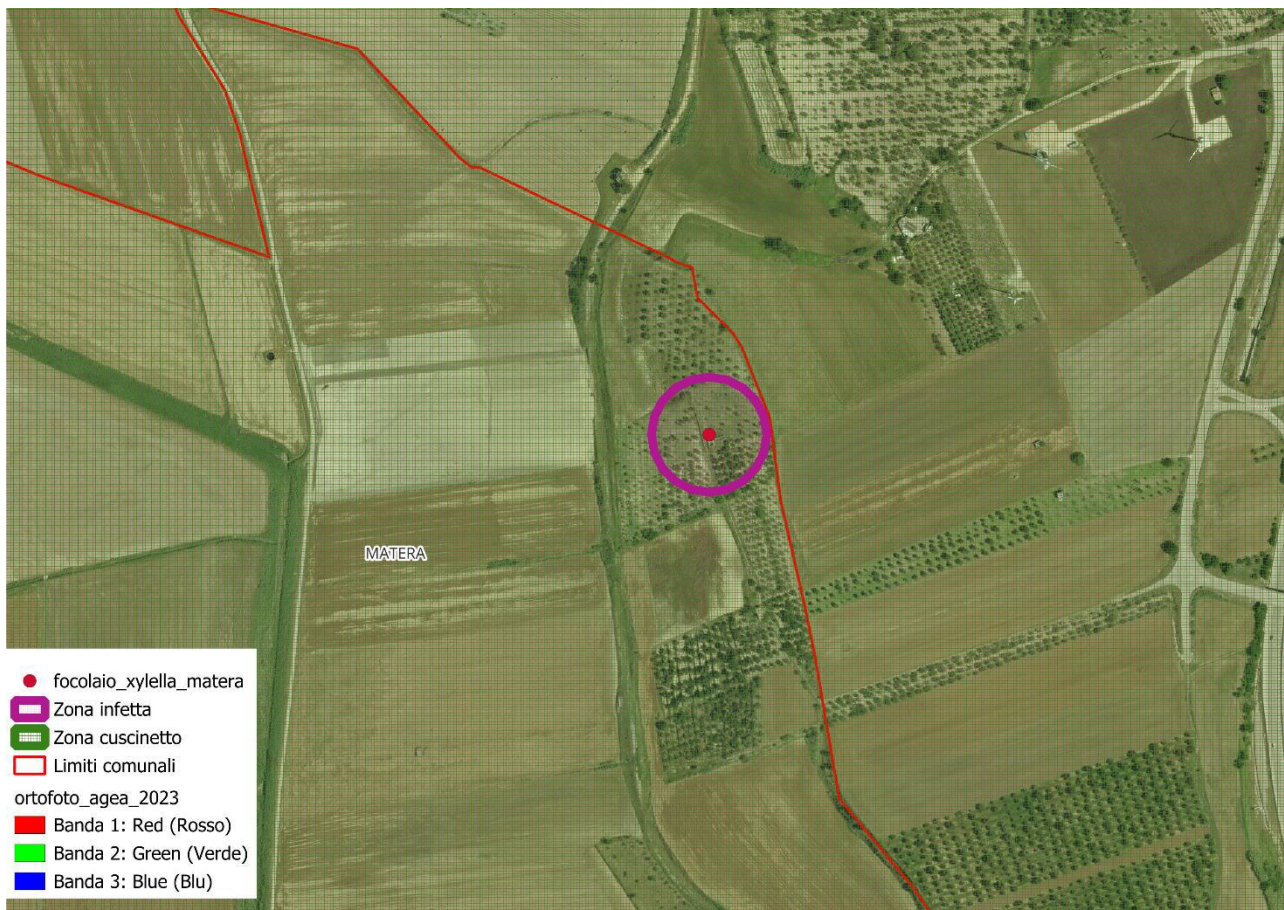
Focolaio di Matera

Coordinate della pianta infetta: 40,754346 ; 16,557827

La zona infetta: raggio 50 metri dalla pianta positiva

La zona cuscinetto di 2.5 km dal bordo della zona infetta





6. MISURE UFFICIALI DI ERADICAZIONE

6.1 Distruzione delle piante infette.

Nella zona infetta si procede all'applicazione delle misure di eradicazione previste dall'articolo 7 del Regolamento (UE) 2020/1201 e dal Piano di emergenza nazionale per *Xylella fastidiosa*, adottato con Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste 16 luglio 2026, n. 348260, in relazione alla sottospecie e al ceppo individuati.

Il Servizio fitosanitario regionale (SFR) della Regione Basilicata provvede affinché siano immediatamente rimosse dalla zona infetta:

- a) piante notoriamente infette dalla sottospecie di *X. fastidiosa*;
- b) piante che presentano sintomi indicativi della possibile infezione o che si sospetta siano infette;
- c) piante appartenenti alla stessa specie della pianta infetta, indipendentemente dal loro stato sanitario;
- d) piante di specie diverse da quella della pianta infetta che sono risultate infette in altre parti dell'area delimitata;
- e) piante specificate, diverse da quelle di cui alle lettere c) e d), che non sono state immediatamente sottoposte a campionamento e ad analisi molecolare.

Le misure di eradicazione prevedono, in via prioritaria, l'estirpazione e la distruzione *in situ* della pianta risultata infetta da *Xylella fastidiosa* sottospecie *multiplex* ST26 e di tutte le piante di mandorlo (*Prunus dulcis*) presenti nella zona infetta, pari a n. 41 esemplari.

In applicazione del principio di precauzione sarà disposta, altresì, l'estirpazione e la distruzione di circa n. 200 esemplari di mandorlo (*Prunus dulcis*) presenti su una superficie di circa 7 ettari ricadente nella zona cuscinetto adiacente alla zona infetta.

Tale misura trova giustificazione nel fatto che le piante interessate, con età stimata superiore ai 40 anni, non sono inserite in impianti produttivi specializzati e ricadono prevalentemente in fondi caratterizzati da condizioni di limitata gestione agronomica (ivi compresa l'assenza di impianto di irrigazione). L'eliminazione dell'intera popolazione ospite presente nell'area delimitata costituisce pertanto una misura fitosanitaria volta a ridurre il potenziale di insediamento e diffusione dell'organismo nocivo e ad accrescere l'efficacia delle azioni di eradicazione nel territorio interessato.

L'attuazione delle misure fitosanitarie di estirpazione e distruzione delle piante ospiti sarà effettuata ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 19/2021. La rimozione delle piante sarà effettuata sotto il controllo del Servizio Fitosanitario Regionale. Nel caso di mancata esecuzione degli interventi da parte del proprietario o del conduttore a qualsiasi titolo, il SFR provvederà all'esecuzione delle operazioni attraverso soggetti appositamente incaricati e in possesso dei necessari requisiti tecnici e professionali.

Le attività di abbattimento ed estirpazione saranno eseguite dopo aver effettuato il controllo chimico dei vettori e adottando tutte le precauzioni necessarie a evitare la dispersione di materiale vegetale potenzialmente infetto e, comunque, nel rispetto delle disposizioni fitosanitarie vigenti.

L'apparato radicale delle piante infette sarà completamente estirpato o, qualora ciò non sia tecnicamente possibile, sottoposto a idonei interventi di devitalizzazione per impedire l'emissione di nuovi polloni.

La legna priva di rami e foglie, non costituendo un rischio di diffusione del batterio, resta nella disponibilità del proprietario e può essere movimentata nel rispetto delle eventuali prescrizioni impartite dal SFR.

Nel caso di piante per le quali non sia tecnicamente possibile procedere all'estirpazione completa dell'apparato radicale, il SFR potrà autorizzare la rimozione del tronco, dei rami e del fogliame, a condizione che la ceppaia venga definitivamente devitalizzata mediante idonei trattamenti, al fine di impedire l'emissione di nuovi ricacci.

Le piante specificate ai sensi del Regolamento (UE) 2020/1201, rientranti nelle categorie di cui alla lettera e), risultate negative a seguito di campionamento e analisi, non devono essere rimosse.

Il Servizio Fitosanitario Regionale si avvarrà della facoltà di decidere di non sottoporre immediatamente a campionamento e analisi le piante specificate di cui sopra che sulla base delle attività di monitoraggio non sono state ritrovate infette nell'area delimitata negli ultimi due anni.

Tali piante saranno, tuttavia, sottoposte ad indagini annuali conformemente a quanto stabilito dall'articolo 10 del regolamento (EU) 2020/1201.

6.2 Misure contro i vettori

Ai sensi dell'art. 8 del Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201, il Servizio Fitosanitario della Regione Basilicata dispone l'attuazione delle misure di controllo dei vettori dell'organismo nocivo nell'intera area delimitata, comprendente sia la zona infetta sia la zona cuscinetto.

Le misure si applicano alle aree agricole e non agricole ricadenti nell'area delimitata e comprendono interventi agronomici, meccanici, biologici e chimici finalizzati alla riduzione delle popolazioni degli insetti vettori, con particolare riferimento all'eliminazione delle forme giovanili mediante la gestione della vegetazione erbacea spontanea e all'esecuzione di trattamenti fitosanitari nei confronti degli stadi adulti mediante prodotti autorizzati.

Gli interventi saranno effettuati secondo le modalità operative e le tempistiche definite dal Servizio Fitosanitario Regionale, sulla base delle caratteristiche ambientali e colturali dell'area interessata, al fine di ridurre il rischio di acquisizione e diffusione di *Xylella fastidiosa* sottospecie *multiplex* e di garantire la massima efficacia delle misure di eradicazione del focolaio.

6.3 Sorveglianza annuale dell'area delimitata

Il Servizio Fitosanitario della Regione Basilicata effettua la sorveglianza annuale dell'area delimitata nei periodi più appropriati dell'anno, conformemente agli articoli 10 e 15 del Regolamento (UE) 2020/1201 e secondo i criteri tecnico-scientifici definiti a livello unionale.

La sorveglianza è pianificata sulla base delle caratteristiche epidemiologiche del focolaio, delle specie ospiti presenti, delle condizioni agroambientali dell'area interessata e dei risultati delle attività di monitoraggio svolte negli anni precedenti.

Le attività di indagine prevedono ispezioni visive, campionamenti e analisi di laboratorio sulle piante specificate presenti nell'area delimitata, con particolare attenzione alle piante ospiti presenti nella zona infetta e nelle aree a maggiore rischio di diffusione dell'organismo nocivo.

Nelle aree delimitate in cui si applicano misure di eradicazione, le attività di sorveglianza prevedono, per le zone infette, l'applicazione di uno schema di campionamento che consente di rilevare un tasso di presenza di piante infette dello 0,5% con un livello di confidenza almeno del 90%.

La pianificazione delle attività di sorveglianza tiene conto della limitata estensione del focolaio, della presenza di un numero ridotto di specie ospiti nell'area circostante e del contesto agricolo locale, caratterizzato prevalentemente da colture cerealicole e dalla mancanza di vivai.

Nell'area delimitata è inoltre effettuato il monitoraggio degli insetti vettori al fine di verificare l'eventuale presenza di esemplari infetti, valutare il rischio di diffusione del batterio e supportare le decisioni relative all'adozione di eventuali misure fitosanitarie aggiuntive.

In questa fase il Servizio Fitosanitario della Regione Basilicata si avvale del supporto tecnico-scientifico dell'Università di Basilicata (UNIBAS)-Dipartimento SAFE, in attuazione dell'Accordo Quadro approvato con D.G.R. 880/2020, dell'Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura - Centro Ricerche Metapontum Agrobios (ALSIA-CRMA), individuato quale laboratorio ufficiale in *house* per l'esecuzione delle analisi di laboratorio relative alle "altre attività ufficiali" e dell'Agenzia Regionale Agris Sardegna, individuato quale laboratorio ufficiale per lo svolgimento di attività di diagnostica fitosanitaria, in attuazione dell'Accordo repertoriato al n. 2956 in data 18.05.2026.

Il monitoraggio fitosanitario nell'area delimitata è finalizzato a verificare l'efficacia delle misure di eradicazione adottate, ad accertare l'eventuale presenza di ulteriori piante infette e a monitorare la dinamica delle popolazioni dei vettori dell'organismo nocivo, al fine di prevenire la diffusione di *Xylella fastidiosa* sottospecie *multiplex*.

La programmazione annuale delle attività di sorveglianza e monitoraggio potrà essere aggiornata dal Servizio Fitosanitario Regionale sulla base dell'evoluzione della situazione epidemiologica, delle risultanze delle indagini ufficiali e degli esiti delle attività di monitoraggio fitosanitario ed entomologico effettuate nell'area delimitata.

6.4 Movimentazione della legna

La legna derivante dalle operazioni di eradicazione delle piante infette, qualora costituita esclusivamente da tronco e branche principali prive di foglie, rametti e germogli, non rappresenta un rischio significativo per la diffusione del batterio e resta nella disponibilità del proprietario.

La movimentazione del materiale legnoso al di fuori della zona infetta è subordinata all'autorizzazione del Servizio Fitosanitario Regionale, previa comunicazione contenente almeno le informazioni relative all'origine del materiale, alla destinazione, al quantitativo, alla data prevista per il trasporto e all'identificazione del mezzo utilizzato.

Durante il trasporto, il materiale deve essere movimentato in condizioni tali da evitare la dispersione di eventuali residui vegetali. Qualora necessario, il SFR può prescrivere specifiche modalità di confezionamento, copertura o trasporto in funzione delle caratteristiche del materiale e della destinazione.

Il Servizio Fitosanitario Regionale, anche avvalendosi della collaborazione del Comando Regione Carabinieri Forestale e degli altri organismi di controllo competenti, può effettuare verifiche e controlli sul rispetto delle prescrizioni impartite.

Nel caso in cui il materiale presenti ancora parti vegetative suscettibili di ospitare il batterio o eventuali vettori, il SFR può disporre ulteriori misure fitosanitarie, comprese limitazioni alla movimentazione, trattamenti o modalità specifiche di distruzione, conformemente alla normativa vigente.

7. NOTIFICHE

7.1 Notifica Ufficiale alla Commissione Europea e agli Stati Membri dell'Unione

Il Servizio Fitosanitario Regionale della Basilicata, per il tramite del Servizio Fitosanitario Centrale, ha notificato ufficialmente, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 19/2021, il ritrovamento di *Xylella fastidiosa* alla Commissione Europea e agli Stati Membri dell'Unione sul portale europeo Europhyt il 07.09.2026.

Outbreak n. 3590 (località "Ciccolocane" agro di Matera)

7.2 Procedura di notifica ai proprietari

La procedura per l'identificazione dei proprietari delle piante infette, per la notifica dell'obbligo di estirpazione e per l'esecuzione delle misure fitosanitarie previste comprende le seguenti fasi:

- ✓ il SFR, a seguito della conferma ufficiale del ritrovamento del batterio e della successiva delimitazione della zona infetta, individua i dati catastali delle particelle interessate, acquisisce le generalità dei proprietari e/o dei conduttori a qualsiasi titolo e predispone la documentazione tecnica necessaria;
- ✓ il SFR emana i provvedimenti ingiuntivi per l'applicazione delle misure di eradicazione ai sensi della normativa vigente;
- ✓ il provvedimento è notificato ai proprietari e/o ai conduttori a qualsiasi titolo mediante PEC e/o raccomandata A/R e trasmesso alle Autorità a vario titolo coinvolte per gli adempimenti di rispettiva competenza;
- ✓ ferme restando le forme di comunicazione e notificazione previste dalla normativa vigente, il provvedimento, qualora necessario, sarà altresì pubblicato all'Albo Pretorio degli Enti territorialmente interessati e sul sito istituzionale della Regione Basilicata, al fine di assicurarne la più ampia diffusione e conoscenza;
- ✓ il proprietario o il conduttore è tenuto a comunicare al SFR, entro il termine indicato nel provvedimento, la data prevista per l'esecuzione delle operazioni di estirpazione;
- ✓ le operazioni di eradicazione devono essere eseguite alla presenza degli ispettori fitosanitari del SFR, che ne verificano la corretta esecuzione e l'osservanza delle prescrizioni impartite;
- ✓ qualora il proprietario o il conduttore non provveda all'esecuzione dell'estirpazione entro il termine assegnato, il SFR dispone l'esecuzione d'ufficio delle operazioni mediante soggetti terzi appositamente incaricati e in possesso dei requisiti necessari;
- ✓ in caso di esecuzione d'ufficio, tutte le spese sostenute per l'estirpazione, la rimozione, il trasporto e l'eventuale distruzione del materiale vegetale sono poste a carico del proprietario, secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
- ✓ qualora sia necessario accedere coattivamente ai terreni per l'esecuzione delle misure fitosanitarie obbligatorie, il SFR provvede agli adempimenti previsti dalla normativa vigente, informando le Autorità a vario titolo coinvolte.

Il SFR ha provveduto ad inviare una prima comunicazione ufficiale del ritrovamento del batterio *Xylella fastidiosa* sottospecie *Multiplex* ST26 ai proprietari e ai conduttori a qualsiasi titolo delle superfici ricadenti nella zona infetta delimitata, nonché alle Autorità a vario titolo coinvolte, a mezzo PEC e Racc. A/R.

8. LABORATORI UFFICIALI DEL SFR BASILICATA

Ai fini dell'attuazione del presente Piano e dello svolgimento delle attività di diagnosi ufficiale e conferma degli organismi nocivi regolamentati, il Servizio Fitosanitario della Regione Basilicata si avvale dei laboratori ufficiali designati ai sensi della normativa unionale e nazionale vigente:

- a) laboratorio ufficiale accreditato, Agenzia Regionale Agris Sardegna, individuato ai sensi del capo IV del Reg (UE) 2017/625, in attuazione dell'Accordo repertoriato al n. 2956 del 18 maggio 2026;
- b) laboratorio ufficiale Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura - Centro Ricerche Metapontum Agrobios (ALSIA-CRMA), per analisi di laboratorio relative alle “altre attività ufficiali” ai sensi dell’art. 2 del Reg. (UE) 2017/625;

I laboratori operano secondo i protocolli e le metodologie diagnostiche riconosciute a livello unionale e nazionale, garantendo il supporto tecnico-scientifico necessario alle attività di controllo ufficiale, sorveglianza fitosanitaria, monitoraggio ed eradicazione degli organismi nocivi delle piante.

9. RISORSE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO

La Regione Basilicata, in applicazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, assicura al Servizio Fitosanitario Regionale le risorse necessarie per lo svolgimento delle attività istituzionali di protezione delle piante, finalizzate alla prevenzione, alla sorveglianza, al controllo e all'eradicazione degli organismi nocivi, nonché alla gestione delle emergenze fitosanitarie e all'attuazione delle misure previste dalla normativa unionale e nazionale vigente.

Ulteriori risorse possono essere assegnate al Servizio Fitosanitario Regionale attraverso il Fondo per la protezione delle piante, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo n. 19/2021.

Il Servizio Fitosanitario Centrale presenta alla Commissione europea le richieste di cofinanziamento delle spese sostenute per attività di indagine, monitoraggio, sorveglianza, contenimento ed eradicazione degli organismi nocivi, ai sensi della normativa unionale vigente, sulla base delle richieste formulate dai Servizi Fitosanitari Regionali.

La Regione Basilicata, per l'avvio della fase emergenziale, ha individuato risorse finanziarie pari a € 100.000,00, iscritte sul capitolo di entrata E16501 e sul capitolo di spesa U60206 del bilancio regionale. Allo stato tali risorse consentiranno di avviare l'attuazione delle prime misure ufficiali di eradicazione, monitoraggio e sorveglianza fitosanitaria nell'area delimitata. Tuttavia, in considerazione della complessità delle attività previste dalla normativa unionale e nazionale e della necessità di garantire nel tempo le misure di controllo e sorveglianza, le risorse attualmente disponibili potrebbero non risultare sufficienti a coprire integralmente il fabbisogno finanziario connesso alla gestione dell'emergenza.

La Regione Basilicata si riserva pertanto di attivare ulteriori procedure per il reperimento delle risorse necessarie, anche mediante l'accesso a finanziamenti nazionali ed europei destinati alla gestione delle emergenze fitosanitarie e alla protezione delle produzioni agricole.

10. PIANO DI COMUNICAZIONE

Il Servizio Fitosanitario Regionale attua specifiche attività di informazione e comunicazione finalizzate a garantire una corretta diffusione delle informazioni in materia di emergenze fitosanitarie, avvalendosi dei diversi canali disponibili, quali il sito istituzionale della Regione Basilicata, i social media, gli organi di informazione locali, incontri pubblici, seminari tecnici, eventi divulgativi, materiale informativo cartaceo e strumenti di comunicazione digitale.

La Regione Basilicata ha già maturato una significativa esperienza nelle attività di divulgazione e sensibilizzazione in materia fitosanitaria, realizzando nel corso degli anni pubblicazioni tecnico-scientifiche, articoli specialistici, seminari, incontri informativi rivolti a tecnici, amministratori, operatori agricoli e cittadini, nonché strumenti divulgativi dedicati agli organismi nocivi di rilevanza fitosanitaria.

Tra questi si annoverano le schede tecnico-scientifiche pubblicate nell'ambito della collana informativa “Il Fitopatologo Lucano”, dedicate a *Xylella fastidiosa*.

Nell'ambito della presente emergenza fitosanitaria, il Servizio Fitosanitario Regionale intende proseguire e rafforzare tali attività di comunicazione, adottando un approccio mirato e basato sulle evidenze scientifiche disponibili, al fine di fornire informazioni precise, tempestive e costantemente aggiornate sull'evoluzione della situazione fitosanitaria, sulle misure adottate e sui comportamenti da osservare.

Particolare attenzione sarà dedicata alla diffusione di informazioni riguardanti la normativa vigente, gli obblighi previsti per proprietari, conduttori e operatori professionali, le eventuali limitazioni alla movimentazione delle piante specificate e del materiale vegetale, nonché le misure fitosanitarie disposte dal Servizio Fitosanitario Regionale.

Le attività di comunicazione sono altresì finalizzate a favorire la collaborazione attiva dei cittadini e degli operatori del settore agricolo nelle attività di sorveglianza del territorio, contribuendo al tempestivo riconoscimento di eventuali sintomi sospetti e alla pronta segnalazione di situazioni meritevoli di approfondimento.

La strategia comunicativa sarà improntata ai principi di trasparenza, correttezza scientifica e proporzionalità rispetto al rischio fitosanitario effettivamente riscontrato, al fine di garantire una corretta percezione della situazione e prevenire l'insorgenza di ingiustificati allarmismi che potrebbero generare effetti distorsivi sul settore agricolo, sugli operatori economici e sulla comunità locale.